

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

524° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2004

—————

I N D I C E
Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	11
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	47
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	50

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag.	3
--	------	---

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	56
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	»	59

CONVOCAZIONI	Pag.	60
------------------------	------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2004

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

PEDRIZZI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003 e successive modificazioni in materia di diritto societario, nonché del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (n. 421)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite per le parti di competenza della Commissione Finanze e tesoro il senatore GENTILE (FI), il quale fa presente che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni di diverso tenore, volte a correggere e modificare alcuni punti della riforma del diritto societario, introdotta dalla legge di delega n. 366 del 2001, e attuata con i decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003. Per quanto concerne le competenze della Commissione Finanze e tesoro, le disposizioni di interesse riguardano alcune norme di carattere finanziario, le modifiche al codice civile in tema di cooperative e le modifiche ai testi unici delle norme in materia bancaria e di intermediazione finanziaria per quanto riguarda le banche di credito cooperativo e le banche popolari. Dato il carattere tecnico delle stesse, ritiene opportuno rinviare alla relazione governativa per le singole disposizioni e segnalare quelle che hanno maggiore rilevanza.

Ricorda che, com'è noto, il Governo ha introdotto nello schema di decreto in esame alcune norme che affrontano delle problematiche a lungo discusse nel corso dell'esame del disegno di legge per la tutela del risparmio, ed è questo il caso dei limiti all'emissione di obbligazioni all'estero.

L'articolo 15 modifica l'articolo 2412 del codice civile, laddove si specifica che il limite all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (il doppio del patrimonio netto contabile) si applica anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate poi nello Stato. In tale caso, la norma specifica che la negoziazione ad opera di investitori istituzionali nei confronti di soggetti diversi – e cioè del pubblico – deve avvenire con la consegna del prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dall'autorità di vigilanza del settore, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente. In sostanza, si prevede l'applicazione della legge italiana per le obbligazioni emesse all'estero nel caso esse vengano poi negoziate in Italia; il rapporto tra la società italiana e quella estera è sia di controllante che di controllata.

L'oratore rimarca, inoltre, che la nuova disposizione si riferisce esclusivamente a società non quotate: l'articolo 2412 del codice civile, al comma quarto, prevede che i limiti non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.

Dopo aver ribadito il significato della nuova disposizione, l'oratore si sofferma su alcune osservazioni che potrebbero trovare collocazione nello schema di parere. In termini generali, occorrerebbe sottoporre alla valutazione dei Commissari la verifica della omogeneità della disposizioni rispetto alla normativa comunitaria, in caso di emissione all'estero di obbligazioni da parte di una controllante residente all'estero; appare invece incontrovertibile che, in caso di società residente in Italia o di sua controllata estera, si applica la norma del codice civile. Fa presente che il limite non si applica alle garanzie rilasciate dalle società italiane per le emissioni estere: poiché le conseguenze in termini patrimoniali per la società garante sono della stessa natura, sarebbe opportuno individuare gli strumenti di tutela del risparmiatore.

Inoltre, la norma sul prospetto informativo rientra tra quelle che tutelano la trasparenza nell'investimento e sono unanimemente riconosciute tra le competenze di controllo della Consob: per tali motivi appare opportuno approfondire se non sia più chiaro far riferimento alla Commissione e non ad una generica «autorità di vigilanza di settore». Infine, a suo parere, la modifica dell'articolo del codice civile non dà conto della complessità delle questioni sollevate dal limite di emissioni di obbligazioni all'estero: forse andrebbe correlata a modifiche dello stesso testo unico in materia di intermediazione finanziaria.

Un'altra disposizione meritevole di attenzione è quella introdotta con l'articolo 12 dello schema di decreto, laddove si modifica il codice civile introducendo l'articolo 2391-*bis*: gli amministratori delle società quotate saranno obbligati ad adottare, sulla base di principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino la trasparenza e la correttezza, sia sul piano

sostanziale che su quello procedurale, delle attività intraprese con soggetti o enti che abbiano con la società un vincolo non episodico, le cosiddette operazioni correlate. L'oratore dà quindi analiticamente conto dei contenuti di tale disposizione. Ricorda peraltro che il disegno di legge sulla tutela del risparmio attualmente all'esame della Camera dei deputati, reca, nella sua ultima versione, una disposizione concernente la stessa materia ma strutturata in maniera diversa: tale norma prevede che oltre il limite di centomila euro non possono essere contratte obbligazioni di qualsiasi natura né possono essere compiuti atti di compravendita tra le società che fanno ricorso al capitale di rischio e chiunque detenga il controllo diretto e indiretto ovvero svolga funzioni di amministratore, salva espressa autorizzazione.

Egli conclude dichiarando che il Governo ha opportunamente utilizzato lo strumento del decreto legislativo correttivo per far entrare in vigore in tempi brevi importanti disposizioni a tutela dei risparmiatori.

Dopo aver dato conto del contenuto degli articoli 11 e 13, il relatore si sofferma a commentare le disposizioni concernenti le società cooperative. Come è noto, la riforma del diritto societario ha innovato in modo significativo in tale settore dando rilievo alle società cooperative non a mutualità prevalente e garantendo allo stesso tempo tutele e sostegno alle cooperative il cui scopo mutualistico rimane il carattere principale dell'attività economica. Alcune disposizioni modificano il codice civile con innovazioni e cambiamenti frutto dell'esperienza maturata nei primi mesi di vigenza della riforma.

A giudizio del relatore, particolare rilievo assumono poi le disposizioni recate dagli articoli 34 e 35 dello schema di decreto, volte a coordinare le norme del diritto societario in materia di cooperative con quelle dei testi unici bancario e della finanza, in relazione alle banche di credito cooperativo e alle banche popolari.

Ricorda, infatti, che la legge di delega in tema di diritto societario aveva esplicitamente previsto l'applicabilità delle norme in materia cooperativa del vecchio codice' alle banche di credito cooperativo e alle banche popolari, nel presupposto che le notevoli innovazioni in materia di cooperative in generale avessero potuto in qualche maniera pregiudicare l'assetto delle banche di credito cooperativo. E così infatti prevede l'articolo 223-terdecies delle disposizioni attuative e transitorie del codice civile, ai sensi del quale continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti la riforma, specificando inoltre che le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.

Tale previsione ha creato non poca incertezza sul perimetro delle norme del codice civile applicabile alle banche di credito cooperativo, ferma restando la specialità delle disposizioni contenute nel testo unico bancario. La situazione venutasi a creare, prosegue il relatore, ha indotto il legislatore delegato a confrontare tale condizione di incertezza con le possibilità di intervento offerte comunque dalla legge delega, che consente di emanare norme di coordinamento, nei limiti di disposizioni che non in-

cidono sui profili di carattere sostanziale delle norme applicabili alle banche cooperative. Infatti, fermo restando il nucleo normativo costituito dalla speciale disciplina delle banche di credito cooperativo, il Governo ha compiuto un'opera di individuazione delle disposizioni del codice civile in vigore dal 1° gennaio 2004 applicabili comunque alle banche in parola, indicando analiticamente quelle non applicabili alle banche di credito cooperativo e alle banche popolari. Le disposizioni in commento appaiono rispettose dello spirito e delle lettera della delega, poiché, come detto, in nulla incidono sul carattere delle banche cooperative già previste dal testo unico bancario.

Rinviandone l'approfondimento in sede di formulazione del parere, il relatore accenna poi ad una questione attinente all'applicabilità alle banche di credito cooperativo delle norme relative alla perdita del carattere di mutualità.

Infine, il relatore dà conto delle disposizioni recate dall'articolo 36, volte ad adeguare le norme in tema di controlli della Banca d'Italia sugli assetti proprietari delle banche, di cui all'articolo 19 del testo unico bancario, alle nuove figure di controllo introdotte dalla riforma del diritto societario.

Nel valutare gli assetti proprietari, infatti, si tiene conto anche dell'ipotesi di direzione e coordinamento derivanti da contratto con altra società o da clausole statutarie – il patto di dominio – ovvero di particolari forme di instaurabili nel gruppo cooperativo paritetico. Analogamente a quanto dichiarato in precedenza, appare opportuno approfondire con l'ausilio del Governo, le tematiche poste dalle nuove norme concernenti l'articolo 19 del testo unico bancario, al fine di assicurarne l'applicabilità ritenuta più adatta a tutelare la stabilità e la sana e prudente gestione.

Dopo aver specificato che le norme applicabili alle banche cooperative possono essere riferite anche alla particolare forma di banca cooperativa che è la banca di garanzia (disciplinata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 che ha introdotto la riforma dei confidi), conclude sottolineando che le banche popolari e quelle cooperative hanno tempo fino al 30 giugno 2005 per adeguare gli statuti alle nuove norme.

Si riserva infine di proporre un parere favorevole con le osservazioni che eventualmente emergeranno dal dibattito.

Il senatore SEMERARO (AN), relatore per la 2^a Commissione permanente, dopo aver manifestato apprezzamento e piena condivisione per le osservazioni svolte dal senatore Gentile, ricorda che gli interventi previsti dallo schema di decreto legislativo in titolo appaiono nel complesso conformi alle previsioni di delega contenute all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 ottobre 2001, n. 366: tali modifiche ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003 e n. 37 del 2004 appaiono necessarie ed opportune, alla luce della prima esperienza applicativa, intervenendo sulla materia dopo quasi un anno dalla data di entrata in vigore, con l'obiettivo, a suo avviso conseguito, di assicurare maggiore trasparenza e coerenza a tutta la disciplina interessata. Pur facendo riserva di una disamina più approfondita dell'ar-

tiolato nel prosieguo della discussione, ritiene di poter prospettare alcune osservazioni da inserire nel parere.

Con riferimento all'articolo 2409 del codice civile, nel quale si disciplina la denuncia al Tribunale per gravi irregolarità di gestione ad opera di una minoranza qualificata dei soci, giudica utile prevedere che, all'ispezione dell'amministrazione della società disposta dal giudice, si accompagni sempre, come effetto naturale del provvedimento, anche la sospensione in via cautelare degli amministratori. È infatti a suo avviso inopportuno che ad ispezione avviata gli amministratori possano continuare a gestire la società, in quanto tale circostanza non tutelerebbe sufficientemente i soci, ed in particolare quelli di minoranza.

Con specifico riferimento, poi, alla partecipazione in società cooperative, dopo aver ricordato che l'articolo 2522 del codice civile, al secondo comma – in deroga alla previsione per la quale per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove – consente la costituzione di una cooperativa di almeno tre soci quando i medesimi siano persone fisiche e la società adotti le norme dalla società a responsabilità limitata, il relatore prospetta l'opportunità di prevedere che per le cooperative destinate a svolgere attività di natura agricola costituite da tre ad otto soci possano essere soci delle medesime anche le società semplici, e ciò al fine di un maggior utilizzo della forma cooperativa e recependo istanze provenienti dall'esperienza applicativa.

Quanto poi alle limitazioni previste dal terzo comma dell'articolo 2542 in ordine alla rieleggibilità degli amministratori – che la predetta norma lascia all'autonomia statutaria, sia pure nel limite massimo di tre mandati consecutivi – il relatore ritiene preferibile disporre la soppressione della predetta limitazione. La disciplina vigente infatti crea difficoltà operative in relazione alla non sempre facile possibilità di sostituire l'amministratore non rieleggibile con altro in possesso di sufficiente professionalità. La previsione, inoltre, non consente di valorizzare adeguatamente l'esperienza acquisita nella gestione della cooperativa.

Conclude quindi il proprio intervento preannunciando un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo con le osservazioni sopra esposte.

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver sottolineato, con riferimento al rilievo del senatore Semeraro sulla sospensione in via cautelare degli amministratori quale conseguenza dell'avvio di una attività ispettiva giudiziale sulla gestione della società, l'esigenza che al ripristino della legalità si accompagni la tutela della capacità produttiva dell'impresa, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale rileva anzitutto come il nuovo diritto societario rappresenti senza dubbio, per le società cooperative, un momento importante in quanto la disciplina emanata contiene elementi di novità che possono fungere da stimolo per la loro crescita.

In generale, ritiene che le norme interpretative e correttive dettate dallo schema di decreto legislativo in esame siano da condividere, pur rimanendo talune questioni che è necessario approfondire.

Un primo profilo problematico riguarda la disciplina della distribuzione di dividendi ai soci diversi dai cooperatori. In merito, propone l'introduzione nel parere di un rilievo diretto a consentire ai soci finanziatori di ottenere dividendi dalla società cooperativa a mutualità prevalente, in presenza di utili, in misura maggiore rispetto ai soci cooperatori. Reputa inoltre necessario, al fine di incentivare l'ingresso di soci finanziatori nelle società cooperative a mutualità prevalente, eliminare il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5 per cento, il quale, invece, giudica sia giustificato solamente per i soci cooperatori.

Inoltre, sottolinea l'esigenza di introdurre una deroga al principio di devoluzione delle riserve accantonate in caso di decadenza dai benefici fiscali previsti per le società cooperative, mediante l'introduzione di un ulteriore articolo dopo il 111-*decies* del regio decreto n. 318 del 1942. A tale proposito, ricorda che il citato articolo 111-*decies* già prevede un'eccezione all'obbligo di devoluzione, nel caso di decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della mutualità prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Ritiene si debba introdurre un'ulteriore eccezione, di carattere temporale, riferita alle società cooperative che già negli anni 2002 e 2003 non abbiano rispettato la condizione di prevalenza, al fine di consentire loro di sopprimere le clausole mutualistiche già nel corso del 2004, senza obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici o al Ministero delle Attività Produttive: tale modifica è finalizzata a consentire alle società cooperative, che strutturalmente non esercitano attività mutualistica prevalente e che non intendono svolgerla, di anticipare di un anno la soppressione delle clausole mutualistiche. Infatti, se la normativa non venisse modificata, le cooperative dovrebbero attendere, ai sensi dell'articolo 2545-*octies* del codice civile, due anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 6 del 2003, ovvero dall'anno 2004, per procedere nel 2006 alla soppressione delle clausole mutualistiche senza soggiacere all'obbligo di devoluzione. Propone infine, alla luce delle difficoltà, evidenziate anche dal Consiglio Nazionale del Notariato, di procedere tempestivamente alle modifiche statutarie, la sospensione delle sanzioni comminate in caso di mancato adeguamento degli statuti alle nuove norme in materia societaria entro il termine fissato, sempre che tali modifiche vengano effettuate entro il 31 dicembre 2005, mentre, trascorsa tale data, le cooperative che non avessero modificato lo statuto dovrebbero decadere dalle agevolazioni fiscali a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 e devolvere il patrimonio effettivo ai fondi mutualistici.

Rileva inoltre l'opportunità di consentire, in caso di esercizio di attività agricola, alle società semplici di partecipare come socie a cooperative da tre a otto soci. Infatti, attualmente, tale partecipazione non è consentita e, quindi, tale ostacolo viene superato facendo partecipare alla cooperativa

un socio della società semplice, creando peraltro diversi problemi in ordine alla gestione della società semplice e relativamente al regime dei conferimenti nelle società cooperative. In altri termini, giudica opportuno che, quanto meno nel settore agricolo, le società semplici possano fare parte di cooperative da tre ad otto soci, al fine di consentire un maggiore utilizzo della formula cooperativa.

Sottolinea poi l'esigenza di introdurre una norma di coordinamento volta a chiarire che ogni riferimento operato dalle leggi speciali in materia di società cooperative alla disciplina delle clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, deve intendersi riferito, a partire dal 1° gennaio del 2005, all'articolo 2514 del codice civile. Tale norma avrebbe una portata eminentemente antielusiva in relazione all'esigenza di garantire il rispetto delle condizioni prescritte per la fruizione delle agevolazioni, fiscali e non, previste per le società cooperative, attualmente contenute nel citato articolo 2514 del codice civile.

Si associa infine alle considerazioni del senatore Semeraro, circa l'opportunità di eliminare la previsione per cui, nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo debba stabilire i limiti alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi. Infatti, sovente, nelle società cooperative i consiglieri di amministrazione hanno acquisito una professionalità non sempre sostituibile e, pertanto, la previsione di un limite ai mandati potrebbe creare serie difficoltà di ricambio dei membri dell'organo amministrativo. Inoltre, ritiene che l'esigenza di sopprimere il limite ai mandati emerga anche dalla considerazione per cui le elezioni degli organi sociali sono di competenza dell'assemblea dei soci e che la maggioranza dei voti nella stessa è sempre in capo ai soci cooperatori.

Interviene quindi il senatore PASQUINI (*DS-U*) il quale, in parte, condivide le osservazioni avanzate dal senatore Eufemi e propone di integrare la proposta di parere favorevole con una osservazione concernente la esigenza di prorogare i termini entro i quali le banche popolari e le banche di credito cooperative dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni introdotte con lo schema di decreto. Per quanto riguarda, invece, i limiti all'entità dei dividendi distribuiti dalle società cooperative, ritiene che per i soci finanziatori sia opportuno prevederne il superamento al fine di incentivare la partecipazione di nuovi associati alla compagine cooperativa. Occorre quindi chiarire che i limiti fissati dall'articolo 2514 del codice civile siano riferiti esclusivamente ai soci cooperatori.

Rimette poi alla valutazione dei relatori se tradurre o meno i propri rilievi in proposte di modifica delle norme del codice civile ovvero sollecitare un chiarimento interpretativo da parte del Governo.

Un'ulteriore osservazione riguarda l'esigenza di esplicitare la non applicabilità agli altri enti mutualistici, e quindi alle società di mutuo soccorso, le disposizioni che il codice civile riferisce alle società cooperative, che invece svolgono attività di natura commerciale.

Inoltre, appare appropriato proporre la possibilità che le società semplici partecipino come soci a cooperative di ridotte dimensioni operanti nel settore agricolo. Peraltro, ritiene opportuno approfondire ulteriormente tale proposta per tener conto delle problematiche eventualmente emergenti dalla presenza di un socio non persona fisica.

Per ciò che riguarda i parametri individuati dell'articolo 2545-*quinquies* del codice civile al fine di valutare la condizione di difficoltà delle cooperative, occorre specificare meglio la nozione di «indebitamento complessivo», in modo da chiarire che occorre fare riferimento alla situazione di indebitamento finanziario netto e non all'indebitamento complessivo. Infine, propone al relatore di inserire nel parere una specifica osservazione volta a chiarire che, nel caso in cui la società cooperativa decida di non tener conto di uno dei requisiti previsti per caratterizzare la cooperativa a mutualità prevalente – ferma restando la prevalenza del carattere mutualistico – non scatti l'obbligo di devoluzione del patrimonio netto ai Fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Tale questione, riproposta anche in altri interventi con riferimento solo alle banche di credito cooperativo, dovrebbe, a suo parere, interessare tutto il settore delle cooperative.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) svolge il proprio intervento richiamando l'attenzione dei relatori sulle problematiche relative alla conformità degli articoli 34 e 35 dello schema di decreto rispetto ai principi di delega recati dalla legge n. 366 del 2001. Rimarca, infatti, che sia la legge delega che le disposizioni attuative della stessa esplicitamente prevedono la non applicabilità delle disposizioni recate dalla riforma di diritto societario in materia di cooperative alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo e ai consorzi agrari, per i quali si applica la normativa previgente.

Poiché gli articoli citati, invece, individuano le norme del codice civile vigenti dal 1° gennaio 2004 che sono applicabili solo alle banche di credito cooperativo e alle popolari, invita i relatori ad approfondire la questione della ricorrenza di un eventuale eccesso di delega nella predisposizione dello schema di decreto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2004

463^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MAGNALBÒ**

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3232) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha proposto di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 280.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3232) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge e al disegno di legge di conversione, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente MAGNALBÒ (*AN*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) rinuncia a illustrare gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) illustra gli emendamenti da lui presentati per sopprimere e, comunque, per correggere le disposizioni di cui all'articolo 4 che in via surrettiziamente interpretativa prevedono la possibilità che gli incarichi di direzione generale siano conferiti anche a funzionari direttivi con il solo requisito della laurea. Si tratta, a suo giudizio, di una grave violazione dell'articolo 97 della Costituzione, che prescrive che l'organizzazione dei pubblici uffici assicuri il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante pubblico concorso.

Egli ritiene che l'articolo 4 del decreto-legge, se non corretto, avrebbe un effetto di demotivazione e di penalizzazione per quei funzionari che hanno superato le tradizionali selezioni assai rigorose per gli incarichi dirigenziali. Ricorda che episodi di scavalco analoghi si sono verificati anche durante la scorsa legislatura, ma essi non erano protetti da norme di legge e quindi erano suscettibili di annullamento da parte della magistratura amministrativa, ove contestati dai controinteressati.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni del comma 2 del medesimo articolo che, pur non comportando violazioni costituzionali, a suo avviso sono egualmente inopportune. La riduzione del periodo necessario per il passaggio dalla seconda alla prima fascia dirigenziale non sembra funzionale e inoltre determina una accelerazione nella progressione in carriera, con conseguenti oneri per lo Stato non compatibili con le attuali condizioni della finanza pubblica.

Rinuncia a illustrare, infine, gli emendamenti da lui presentati con riferimento ad altre disposizioni del decreto-legge.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) dà conto degli emendamenti da lei presentati con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge, che regola lo stato di grave crisi di mercato e i connessi interventi a sostegno del settore agricolo. L'emendamento 1.9 propone di estendere a cinque anni il periodo di riferimento per valutare se la riduzione del prezzo medio unitario sia tale da comportare la dichiarazione dello stato di grave crisi del mercato. L'emendamento 1.11 estende al 50 per cento la misura dell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a vantaggio degli imprenditori agricoli le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato. L'emendamento 1.4 si propone di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari ai mercati e di contrastare la concentrazione della grande distribuzione nelle mani di operatori economici. L'e-

emendamento 1.5 è diretto a incrementare il consumo di prodotti ortofrutticoli locali, mentre l'emendamento 1.8, in ragione della grave crisi del settore ortofrutticolo, prevede l'elaborazione di un piano nazionale di intervento per l'ortofrutta volto a favorire la commercializzazione, la ricerca, la riorganizzazione e il rinnovamento tecnologico delle aziende del settore, nonché a promuovere l'associazionismo e la cooperazione agricola. L'emendamento 1.10 estende la cassa integrazione guadagni ai lavoratori delle imprese colpite da grave crisi di mercato e l'emendamento 1.6 introduce la doppia etichettatura dei prodotti al fine di assicurare la trasparenza dei prezzi nei rapporti di filiera del comparto ortofrutticolo e di migliorare l'informazione al consumatore.

Ricorda, infine, che i finanziamenti delle misure in esame gravano sul fondo di solidarietà per le calamità naturali, dotato per soli 100 milioni di euro, mentre le stime delle associazioni di categoria indicano che le esigenze richiederebbero uno stanziamento pari a 300 milioni di euro.

Dà poi per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Il senatore PICCIONI (*FI*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*) rinuncia a illustrare i propri emendamenti.

Il senatore Antonio BATTAGLIA (*AN*) illustra gli emendamenti da lui presentati.

Il sottosegretario SAPORITO dà conto dell'emendamento 6.0.1, recante disposizioni transitorie per il personale del Registro italiano dighe.

Illustra, quindi, l'emendamento 6.0.14, riservandosi di riformularlo in modo che la disposizione assuma un carattere pienamente normativo e non solo interpretativo.

Infine, illustra l'emendamento x1.0.2, al disegno di legge di conversione, tendente a prorogare il termine della delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Il relatore FALCIER (*FI*) rinuncia a illustrare gli emendamenti da lui presentati.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3232

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.2

MAGNALBÒ, BONGIORNO

1.3

PICCIONI

1.9

DE PETRIS, TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «del triennio precedente», con le seguenti: «del quinquennio precedente».

1.29

MAGNALBÒ, BONGIORNO

1.30

PICCIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli interventi indennizzatori a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1».

1.27

MAGNALBÒ, BONGIORNO

1.32

PICCIONI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura massima consentita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

1.36

STANISCI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'esonero parziale di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 è determinato nella misura del 50 per cento».

Conseguentemente, inserire il seguente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, determinati nella misura massima di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

1.11

DE PETRIS, TURRONI

1.14

MAFFIOLI

1.25

SALERNO

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'esonero parziale di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è determinato nella misura del 50 per cento».

1.28

MAGNALBÒ, BONGIORNO

1.31

PICCIONI

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come richiamato dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo, è determinato, per i soggetti di cui al precedente periodo, nella misura del 50 per cento».

1.34

STANISCI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «fermo restando», fino alla fine del comma.

Conseguentemente, inserire il seguente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, determinati nella misura massima di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

1.7

DE PETRIS, TURRONI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «fermo restando» fino alla fine del comma.

Conseguentemente inserire il seguente comma: «2-bis. All'allegato 1° del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole: "prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro"».

1.1

SALERNO

1.15

MAFFIOLI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «fermo restando» sino alla fine del comma.

1.4

DE PETRIS, TURRONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari ai mercati locali, le regioni possono stabilire per le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la percentuale minima, comunque non inferiore al 10 per cento, della superficie di vendita del settore alimentare, da destinarsi esclusivamente a prodotti agroalimentari aventi origine nel territorio di rispettiva competenza».

1.5

DE PETRIS, TURRONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di incrementare i consumi di prodotti ortofrutticoli locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare provvedimenti rivolti a promuovere la distribuzione di frutta fresca e

derivati nelle scuole di ogni ordine e grado, anche mediante l'installazione di distributori automatici».

1.8

DE PETRIS, TURRONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per fare fronte alla grave crisi del settore ortofrutticolo, il Ministro delle politiche agricole e forestali approva, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un piano nazionale di intervento per l'ortofrutta, per l'attuazione del quale è disposta la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, rivolto a favorire la commercializzazione, la ricerca, la riorganizzazione ed il rinnovamento tecnologico per le aziende del settore, nonché a promuovere l'associazionismo e la cooperazione agricola.».

Conseguentemente inserire il seguente comma: «2-bis. All'allegato 1° del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole: "prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730, 87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro"».

1.10

DE PETRIS, TURRONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai lavoratori dipendenti impiegati nelle imprese colpite da grave crisi di mercato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni».

1.33

STANISCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono soppresse le seguenti parole: «fino ad un massimo del 50 per cento».

Conseguentemente, inserire nello stesso comma 1 il seguente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, determinati nella misura massima di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14 comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

1.13

MAFFIOLI

1.21

SALERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono soppresse le seguenti parole: "fino ad un massimo del 50 per cento"».

1.37

MANCINO

1.38

MAFFIOLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "venticinque per cento del prodotto" sono inserite le seguenti: "Per il comparto dell'olio di oliva

l'obbligo del conferimento del prodotto da parte del socio è determinato dall'organizzazione stessa in funzione del programma di commercializzazione adottato e dei relativi piani esecutivi".

2-ter. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, entro il 30 giugno 2005 le organizzazioni dei produttori del settore olio di oliva riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo».

1.35

STANISCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* Per gli interventi di cui al comma 2 le disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – Interventi indennizzatori – di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono incrementate, per l'anno 2004, di 30 milioni di euro».

Conseguentemente, inserire il seguente comma: «*2-ter* Ai relativi maggiori oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'incremento uniforme pari all'1 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

1.16

MAFFIOLI

1.20

SALERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* Al fine di consentire il completamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'UNIRE è assegnato al medesimo Ente un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122».

1.18

MAFFIOLI

1.24

SALERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni, le parole: "Entro il 31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005"».

1.17

MAFFIOLI

1.19

SALERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In favore degli Enti di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 30 aprile 1976, n. 386, è autorizzato il limite d'impegno dodicennale di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati all'utilizzo delle predette risorse. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

1.26

SALERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In favore degli Enti di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 30 aprile 1976, n. 386, è autorizzato il limite d'impegno dodicennale di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

1.23

SALERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le domande per l'accesso ai regimi di aiuto di cui all'articolo 10, commi 20 e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 199, sono ricevibili sino al giorno successivo della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli stanziamenti di cui all'articolo 10, comma 25, del citato decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2003, n. 119, non utilizzati a tale data, son destinati al finanziamento di un regime di aiuti a sostegno delle produzioni ortofrutticole, in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari. A tal fine, gli stanziamenti residui sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».

1.12

MAFFIOLI

1.22

SALERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le società di cui al comma 3, l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale deve riguardare i soci imprenditori agricoli professionali"».

1.6

DE PETRIS, TURRONI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nei rapporti di filiera del comparto ortofrutticolo e migliorare l'informazione al consumatore, i pro-

dotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto dal distributore, o direttamente dal venditore, al produttore, come risultante dalle rispettive fatture d'acquisto.

6-ter. Chiunque omette di indicare il prezzo di origine dei prodotti di cui al comma 6-bis, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22».

Art. 2.

2.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «indipendentemente dalla», con le seguenti: «con la», e sopprimere le parole da: «, fermo restando», fino a: «documentazione».

2.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «l'obbligo», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, nonchè l'obbligo di presentare detta documentazione nel termine di due mesi dall'erogazione».

Art. 3.

3.1

BATTAGLIA Antonio

Sopprimere l'articolo.

3.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I*). – 1. Nelle azioni esecutive iniziate sui decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del suddetto decreto-legge».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma: «2. All'allegato 1° del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole: "prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro"».

3.5

BATTAGLIA Antonio

Al comma 1, dopo le parole: «del codice di procedura civile», inserire le seguenti: «se ritualmente opposti, ma».

3.3

BATTAGLIA Antonio

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453», inserire le seguenti: «qualora ad essi sia stata proposta tempestiva opposizione».

3.4

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai decreti ingiuntivi che siano stati resi esecutivi ai sensi dell'articolo 647 del codice di procedura civile».

3.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

3.0.1

FASOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria)

1. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, si interpreta nel senso che l'amministrazione deve coprire sia la metà dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge 19 gennaio 2001, n. 4, sia la metà dei posti che, nell'arco di validità delle graduatorie, si rendono vacanti successivamente all'entrata in vigore della stessa legge; che l'amministrazione, nel calcolare i posti vacanti deve tenere conto di tutti i posti privi di titolare senza operare decurtazioni a nessun titolo; che, per i posti che si rendono vacanti

dopo l'entrata in vigore della legge 19 gennaio 2001, n. 4, l'amministrazione provvede alla relativa copertura di volta in volta al verificarsi delle vacanze».

Art. 4.

4.16

MANCINO, BATTISTI

Sopprimere l'articolo.

4.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

4.22

BASSANINI

Sopprimere il comma 1.

4.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli incarichi di funzione dirigenziale previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere conferiti anche a dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche».

4.25

BASSANINI

Al comma 1, sostituire le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e» con le seguenti: «gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti non possono essere conferiti».

4.24

BASSANINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «possono essere conferiti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «non possono essere conferiti a funzionari appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi». Nel medesimo comma 6, le parole: «entro il limite del 10 per cento», sono sostituite dalle parole: «entro il limite del 5 per cento» e le parole: «e dell'8 per cento», sono sostituite dalle parole: «e del 5 per cento».

4.26

BASSANINI

Al comma 1, dopo le parole «possono essere conferiti anche a dirigenti e», inserire le seguenti: «limitatamente a quelli di seconda fascia».

4.7

BARELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a funzionari dell'area funzionale C laureati» con le seguenti: «ai funzionari individuati nell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4.9

CUTRUFO

4.11

MAFFIOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell'area funzionale C laureati», con le seguenti: «di cui all'art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 1.

4.10

CUTRUFO

4.12

MAFFIOLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'area funzionale C», inserire le seguenti: «, così come individuati dall'art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 1.

4.6

BARELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'area funzionale C laureati», inserire le seguenti: «ovvero con almeno quindici anni di servizio nella qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva».

4.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, comprese quelle che conferiscono gli incarichi».

4.8

CUTRUFO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di perseguire la riduzione dei costi di selezione del personale e di ridurre i tempi per la copertura dei posti disponibili presso le pubbliche amministrazioni, l'attribuzione dei posti stessi, entro i limiti delle disponibilità organiche è riservata prioritariamente ai candidati risultati vincitori o idonei nei concorsi già indetti presso le pubbliche amministrazioni che procedono alla copertura dei posti vacanti entro cinque anni dalla pubblicazione delle relative graduatorie. L'osservanza da parte delle pubbliche amministrazioni delle disposizioni di cui al periodo precedente costituisce il presupposto per l'attivazione di ulteriori procedure di selezione per l'attribuzione delle posizioni disponibili per le medesime funzioni. Le disposizioni precedenti si applicano anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed ai regolamenti delle agenzie fiscali.

1-*ter*. Al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

'2-*bis*. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali nonché i provvedimenti di valutazione delle prestazioni dirigenziali non costituiscono atti di organizzazione degli uffici né atti di gestione dei rapporti di lavoro assunti dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri di privato datore di lavoro';

b) all'articolo 17-*bis*, comma 1, le parole: "la contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di una apposita area della vicedirigenza" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto ministeri è istituita l'area della vicedirigenza";

c) all'articolo 19, comma 2, secondo e terzo periodo, dopo la parola "provvedimento" è aggiunta la seguente: "amministrativo";

d) all'articolo 43:

1) al comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In ogni caso, sono ammesse alla contrattazione integrativa le organizzazioni sindacali che abbiano nelle singole Amministrazioni dell'area o del comparto alle quali si riferisce la contrattazione integrativa una rappresentatività non inferiore al 5 per cento secondo i criteri di cui al comma 1";

2) al comma 6, dopo le parole "contrattazione collettiva nazionale" sono aggiunte le seguenti: "nonché le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva";

e) all'articolo 63:

1) al comma 1 sono soppresse le parole: "il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale";

2) al comma 4, dopo le parole "le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3", sono aggiunte le seguenti: "nonchè quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale"».

4.17

MANCINO, BATTISTI

4.23

BASSANINI

Sopprimere il comma 2.

4.18

MAGNALBÒ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 2, come modificato, è calcolato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

4.5

SCARABOSIO

Al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai dirigenti e ai funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4.13

MAFFIOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di conferimento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo, devono essere corredati dalle valutazioni di cui

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e trasmessi agli organi di controllo e revisione, nonché inviati alla Corte dei conti».

4.4

FALCIER, *relatore*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I rapporti di lavoro del personale del CNIPA sono regolati ai sensi dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4.21

EUFEMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Transitano altresì nella prima fascia i dirigenti della seconda fascia che hanno ricoperto, per un periodo pari almeno a tre anni, incarichi di Capo di gabinetto, Capo ufficio legislativo e Capo settore legislativo ovvero che hanno esercitato le rispettive funzioni vicarie"».

4.20

EUFEMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Transitano altresì nella prima fascia i dirigenti della seconda fascia che hanno ricoperto, per un periodo pari almeno a tre anni, incarichi di Capo di gabinetto, Capo ufficio legislativo e Capo settore legislativo"».

4.14

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il personale dirigenziale in mobilità temporanea è collocato in aspettativa senza assegni».

4.15

BUCCIERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1-bis del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni in legge 19 gennaio 2001, n. 4, si interpreta nel senso che l'amministrazione deve coprire sia la metà dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge 19 gennaio 2001, n. 4, sia la metà dei posti che, nell'arco di validità delle graduatorie, si rendano vacanti successivamente all'entrata in vigore della stessa legge; l'amministrazione, nel calcolare i posti vacanti deve tenere conto di tutti i posti privi di titolare senza operare decurtazioni ad alcun titolo; per i posti che si rendono vacanti dopo l'entrata in vigore della legge 19 gennaio 2001, n. 4, l'amministrazione provvede alla relativa copertura di volta in volta al verificarsi delle vacanze».

4.19

DANZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il personale che al 31 dicembre 2000 risulta inquadrato nell'area B, posizione economica B3, e che è stato assunto a seguito di concorsi ad assistente amministrativo e qualifiche equiparate le cui graduatorie sono state approvate anteriormente al 16 maggio 1995, data di sottoscrizione del CCNL 1995 1997, comparto Ministeri, è immesso nell'area C, posizione economica C1 con decorrenza giuridica dalla data di assunzione e con decorrenza economica dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data in vigore della presente norma».

4.0.1

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria)*

1. Il comma 1-bis, dell'articolo 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, si interpreta nel senso che l'obbligo del Ministero della giustizia di provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti della carriera dirigenziale, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, permane per tutto il periodo di validità delle graduatorie in riferimento e che per l'attingimento dalle graduatorie di merito sono periodicamente individuati tutti i posti comunque vacanti nella carriera dirigenziale comprensivi delle eventuali nuove disponibilità.

2. Dalla metà dei posti vacanti periodicamente individuati e riservati agli idonei non possono essere detratti posti a nessun titolo.

3. Il Ministero della giustizia provvede direttamente alle assunzioni nella carriera dirigenziale previste dal comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, nei confronti del personale che ha maturato il diritto nel periodo di validità delle graduatorie».

4.0.2

MAGNALBÒ, ULIVI, BONGIORNO, DEMASI, DANZI, COZZOLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Dotazioni organiche degli ordini e collegi professionali)*

1. Le dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi consigli e federazioni nazionali sono quelle vigenti, in base agli atti adottati dagli organi di vertice entro la data del 30 settembre 2004.

2. Le rideterminazioni delle dotazioni organiche degli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni nazionali sono deliberate dai rispettivi organi di vertice, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli organi di controllo interno di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, tenendo conto dei criteri in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni. Gli atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Ministero vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello stato – Igop».

4.0.3

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Area contrattuale della Vice Dirigenza)

1. Al comma 1, dell'articolo 17-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita area", sono inserite le seguenti: "autonoma di contrattazione separata"».

4.0.4

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Personale a tempo determinato)

1. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'ENPALS, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci dell'Ente medesimo».

4.0.5

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Prosecuzione del rapporto di lavoro)

1. La facoltà prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e del personale dei Vigili del fuoco, decorre dal 30 aprile 2003».

4.0.6

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Personale a tempo determinato)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce Rossa, i cui oneri sono coperti dalle convenzioni ancora in essere che li hanno determinati, ove ne sia riscontrata la necessità per garantire il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2005».

4.0.7

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Procedure di affidamento di incarichi di collaborazione ai pubblici dipendenti)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole: "nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza", sono soppresse;

b) al comma 6, è aggiunta la seguente lettera:

"g) gli incarichi di collaborazione conferiti da amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, diverse da quella di appartenenza.";

c) il comma 8 è abrogato».

4.0.8

SCARABOSIO

4.0.9

Antonio BATTAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La normativa sulle professioni di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è riordinata, su proposta dei consigli nazionali, con regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, coerentemente con quanto definito dal regolamento previsto all'articolo 4 comma 3, del sopracitato decreto.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sull'esercizio delle professioni di architetto, ingegnere, geologo, attuario, psicologo, chimico e delle professioni sanitarie sono interpretate nel senso che per tali professioni, in qualunque modo o forma svolte, l'iscrizione agli albi è necessaria ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile».

Art. 5.**5.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

5.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di interesse nazionale»,
con le seguenti: «finalizzate alla cooperazione internazionale e destinate al
fondo globale per la lotta all'Aids, alla tubercolosi e alla malaria».*

5.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «forniture di interesse na-
zionale» con le seguenti: «versamenti al fondo globale per la lotta al-
l'Aids, alla tubercolosi e alla malaria».*

5.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di interesse nazionale»,
con le seguenti: «finalizzate alla cooperazione internazionale».*

5.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.1

BETTAMIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di proroga di scadenze
nel settore dell'energia)*

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".

2. All'articolo 1, comma 25, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005"».

Art. 6.**6.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

6.3

BASSANINI

Sopprimere l'articolo.

6.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «previa», inserire le seguenti: «deliberazione del Consiglio dei ministri e».

6.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni transitorie per il personale del Registro italiano dighe – RID)

1. Al personale del Registro italiano dighe – RID, coerentemente con la natura giuridica di ente pubblico non economico, si applica, in via transitoria, il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici.

2. L'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136 si interpreta nel senso che i contratti che sono mantenuti al personale trasferito, fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, sono esclusivamente i contratti collettivi nazionali degli enti, delle amministrazioni e degli organismi di provenienza».

6.0.2

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le disposizioni previste per gli ordini professionali dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2005 in modo da consentire che il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, proceda al riordino del sistema elettorale delle singole categorie, uniformando e semplificando le procedure in modo da realizzare la rappresentanza unitaria degli iscritti

all'albo nei consigli nazionali e territoriali che, a far data dall'entrata in vigore del regolamento, sono composti, in ragione del numero degli iscritti da 7 a 15 componenti, con durata da quattro a cinque anni, fatto salvo il consiglio nazionale degli psicologi, la cui composizione è integrata da non più di quattro iscritti alla sezione B più votati tra i consiglieri regionali».

6.0.3

OGNIBENE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente: "Qualifiche di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria al personale adibito al servizio repressione frodi", è sostituito dal seguente:

"Art. 18. 1. I dirigenti ed i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti.

2. I dipendenti inquadrati nei rimanenti profili professionali, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti".».

6.0.4

OGNIBENE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere undici dirigenti di seconda fascia. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono determinati in euro 300 000 per l'anno 2005, euro 1.000.000 per l'anno 2006 ed euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2007.

Pertanto, alla tabella A, voce: Ministero delle Politiche agricole e forestali, apportate le seguenti variazioni:

2005: + 300;

2006: + 1.000;

2007: + 1:300.

Accantonamento per la finalizzazione: per completamento dell'organico dei dirigenti di seconda fascia dell'Ispettorato centrale repressione frodi, indispensabile per il funzionamento della struttura.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, vanno apportate le seguenti variazioni:

2005: - 300;

2006: - 1.000;

2007: - 1.300.

6.0.5

SCARABOSIO, DE RIGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni";

b) al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5," sono sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4 e 5"».

6.0.6

GUASTI, DE RIGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 10, comma 5, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT,».

6.0.7

SCARABOSIO, DE RIGO, ARCHIUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con D.D. del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 20 dicembre 2002 – serie speciale "Concorsi ed esami" – che abbia comunque conseguito l'idoneità al corso concorso suddetto e che risulti utilmente collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente con rapporto a tempo indeterminato a partire dagli anni 2005 2006. Le assunzioni di cui al presente comma sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

6.0.8

DE RIGO, ARCHIUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norma interpretativa in materia di demanialità della laguna di Venezia)

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, si interpreta nel senso che la demanialità del bacino di acqua salsa, come delimitato ai sensi del secondo comma, non comprende le valli da pesca recinte mediante arginature stabili e manufatti di regimazione e contenimento ittico. La presente disposizione interpreta con ogni effetto retroattivo la vigente normativa per la fattispecie in questione».

6.0.9

DE RIGO, ARCHIUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le aree intestate al demanio pubblico dello Stato site nel comune di Caorle, località Falconera, contraddistinte in catasto alla partita n. 2140 foglio n. 34, mappale n. 437 dell'estensione di ettari 09.41.00, alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 529 dell'estensione di ettari 05.21.90, alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 22 dell'estensione di ettari 01.72.50 e alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 23 dell'estensione di ettari 07.68.60, sono trasferite agli occupanti da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il prezzo di cessione delle aree di cui al comma precedente è stabilito, tenendo conto della loro attuale destinazione, sulla base della valutazione del solo terreno e l'individuazione dei singoli appezzamenti è effettuata dal demanio dello Stato in collaborazione con il comune di Caorle.

3. Per i canoni, le indennità, i compensi e le sanzioni richieste dall'amministrazione finanziaria sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è determinata la riduzione del 50 per cento degli importi capitali indicati.

4. Il comune di Caorle è autorizzato ad emanare provvedimenti di sospensione delle procedure amministrative conseguenti alle istanze di condono edilizio depositate dagli occupanti dei sedimi ai sensi della legge 28

febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla conclusione dei procedimenti di acquisizione delle aree di trasferimento delle medesime agli stessi occupanti, conseguenti all'attuazione della legge».

6.0.10

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Prosecuzione del rapporto di lavoro)

1. La facoltà prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre n. 503, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e del personale dei Vigili del fuoco, decorre dal 30 aprile 2003.

2. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo».

6.0.12

FALCIER, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che hanno disposto la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano solamente agli aumenti approvati con atto deliberativo nella forma di

provvedimento amministrativo e non a quelli approvati dalle regioni con proprio provvedimento legislativo».

6.0.13

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'Avvocatura dello Stato provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

6.0.14

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si interpreta nel senso che la procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione, espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, è disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonché particolari modalità relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il

quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

al disegno di legge di conversione

x1.0.1

FALCIER, *relatore*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

x1.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: "entro un anno", sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni"».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2004

404^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

indi del Vice Presidente

PEDRAZZINI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» (n. 429)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Esame e rinvio)

Il senatore CHIRILLI (*FI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo ricordando che la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, prevedeva l'emanazione – entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge medesima – di un regolamento contenente criteri e modalità operative per assicurare l'accesso dei disabili agli strumenti informatici. Con tale regolamento si stabiliscono le modalità con cui i soggetti aventi titolo possono richiedere la valutazione dell'accessibilità dei loro siti informatici, i costi a loro carico, il logo che identifica il possesso del requisito di accessibilità, le modalità con le quali viene verificato il permanere del requisito stesso e i controlli esercitabili sugli operatori pubblici e privati i cui siti ed applicazioni informatiche sono resi accessibili ai soggetti disabili. Lo schema di decreto in esame, dopo la preventiva consultazione delle associazioni dei fornitori e utenti interessati, ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato-Regioni. Sulla base di alcune osservazioni rilevate dal Consiglio di Stato, lo schema è stato in parte integrato – all'articolo 9 si stabilisce che le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzino autonomamente, secondo i propri ordinamenti, la vigilanza sull'attua-

zione del decreto – ed ha ricevuto il definitivo parere favorevole del predetto Organo.

Procede quindi ad illustrare l'articolato. L'articolo 1 fornisce le definizioni necessarie alla lettura del testo, chiarendo i concetti di accessibilità, tecnologie assistive, valutazioni, verifica tecnica, verifica soggettiva, fruibilità, valutatori. L'articolo 2 descrive i criteri e i principi generali per l'accessibilità, a cui deve attenersi il decreto del Ministro dell'innovazione e delle tecnologie nello stabilire i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità, nonché le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET e dei programmi di valutazione assistita utilizzabili a tal fine. L'articolo 3 stabilisce criteri e modalità per la valutazione dell'accessibilità prevedendo che il CNIPA – Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione istituisca un elenco pubblico dei valutatori. Sono previsti altresì i requisiti per l'iscrizione all'elenco nonché i requisiti di imparzialità e di indipendenza in capo agli stessi valutatori. A tale proposito fa presente l'esigenza di individuare le figure dei valutatori tra le persone fisiche e non tra quelle giuridiche, al fine di assicurare che l'attestazione sull'accessibilità ai siti sia effettuata da soggetti qualificati e possibilmente iscritti ad un albo. Con proprio decreto il Ministro per l'innovazione e le tecnologie stabilisce gli importi previsti come corrispettivo per l'attività svolta dai valutatori, nonché le somme dovute quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per l'attività di valutazione dell'accessibilità dei siti. L'articolo 4 estende le modalità di richiesta della valutazione dell'accessibilità dei siti e del materiale informatico anche ai soggetti privati. L'autorizzazione ad utilizzare il logo deve essere richiesta dai privati al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie allegando l'attestato di accessibilità. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si può avvalere del CNIPA, previa apposita convenzione, ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'utilizzo del logo. L'articolo 5 descrive il logo attestante il possesso del requisito di accessibilità. L'articolo 6 disciplina i casi di aggiornamento della valutazione di accessibilità, stabilendo altresì le modalità per la verifica della persistenza dei requisiti prescritti. L'articolo 7 indica i poteri ispettivi di controllo del CNIPA sui soggetti privati e precisa il ruolo assegnato a tale Centro per la verifica del mantenimento dei requisiti certificati nonché le regole di intervento di eventuali valutatori esterni a cui lo stesso CNIPA può ricorrere. L'articolo 8 specifica le modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti pubblici, per i quali è prevista la valutazione dell'accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con il decreto di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004. L'articolo 9 stabilisce infine che, nell'ambito dei controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004, ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell'accessibilità informatica da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l'amministrazione. Sulla base degli esiti di tali controlli, il Ministro per l'innovazione e per le tecnologie riferisce an-

nualmente al Parlamento dandone altresì comunicazione alla Conferenza Unificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2004

276^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PICCIONI

indi del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3232) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MINARDO (*FI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, concernente la conversione del decreto-legge n. 280 del 2004, che realizza una serie di interventi normativi di varia natura. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione, appare rilevante il solo articolo 1, composto da ben sei commi, concernente lo stato di grave crisi di mercato e interventi urgenti a sostegno del settore agricolo.

Rileva infatti che nel corso degli ultimi mesi si è verificata una vera e propria crisi nel comparto primario, ed in particolare del settore dell'ortofrutta, caratterizzata da un livello dei prezzi eccessivamente basso e tale da compromettere la sopravvivenza di numerose aziende agricole. Ciò appare tanto più grave ove si consideri che nel territorio nazionale sono presenti numerose e vaste aree depresse, il cui delicato equilibrio economico-produttivo poggia sul comparto ortofrutticolo, che svolge un ruolo di stabilizzazione economica.

Con il decreto-legge in esame il Governo intende pertanto predisporre alcune importanti misure di sostegno, anche in considerazione delle forti

ricadute sul piano sociale che l'aggravarsi dello stato di crisi potrebbe comportare.

In particolare, al comma 1 viene definita la «grave crisi di mercato» nel settore agricolo, prevedendosi che il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, definisca tale stato di crisi sulla base dei parametri forniti dall'ISMEA. Il regime introdotto si basa cioè su una soglia minima di prezzo medio unitario, fissata dall'ISMEA su base mensile; se tale prezzo risulta inferiore del 30 per cento rispetto al prezzo medio unitario del precedente triennio, scatta l'intervento pubblico di sostegno compensativo, già previsto per le imprese colpite da calamità naturale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Tale estensione viene infatti espressamente prevista al comma 2, che provvede inoltre a disciplinare le modalità di accesso ai predetti sostegni compensativi: le regioni, infatti, a seguito della dichiarazione di grave crisi di mercato, possono attivare immediatamente l'erogazione dei benefici, ed è inoltre prevista la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali (fermo restando che tale beneficio non dovrà determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti).

A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame viene stabilito, al comma 3, il blocco della possibilità di accedere ai contributi recati sotto forma di credito d'imposta in agricoltura. Pertanto, prosegue il relatore, le disponibilità residue vengono destinate al contributo statale in favore delle polizze assicurative per il 2004, tenuto conto che la recente riforma del Fondo di solidarietà nazionale ha determinato, come si prevedeva, un aumento delle polizze assicurative stipulate dagli imprenditori agricoli.

Al comma 4 si prevede l'assegnazione all'AGEA di 30,519 milioni di euro per effettuare gli interventi nazionali di mercato, mentre al comma 5, per tali interventi, è prevista l'assegnazione alla medesima Agenzia di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2004. Tali dotazioni sono connesse allo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore, e sono inoltre determinate dall'attuazione, a partire dal 2005, delle misure recate dalla riforma della PAC, di cui al regolamento CE n. 1782/03 e dalle nuove funzioni conseguentemente attribuite all'AGEA.

Si apre il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), dopo aver preliminarmente rilevato che il decreto-legge in esame costituisce un ennesimo provvedimento di carattere emergenziale, fornisce alcuni dati relativi all'attuale situazione di crisi nel comparto primario, dai quali si evince che, nell'arco dell'ultimo anno, ad un calo del valore aggiunto di oltre il 5 per cento, si è sommato un consistente decremento della produzione, nonché dei consumi alimentari.

Un altro problema di particolare gravità è dato dal crollo dei prezzi all'origine del prodotto, e dalla contestuale ingiustificata divaricazione ri-

spetto al valore dei prezzi alla produzione. In tal modo, prosegue la senatrice De Petris, si è determinata una spirale che colpisce negativamente il potere d'acquisto e pertanto il reddito disponibile dei lavoratori agricoli. Nel sottolineare inoltre il crescente disavanzo commerciale, ritiene che dai dati testé rilevati emerga il carattere strutturale dell'attuale situazione di crisi, che non potrà essere risolta facendo unicamente ricorso a provvedimenti di natura contingente. In particolare, ritiene emblematico quanto si sta verificando nel settore ortofrutticolo, che da un ruolo primario nel campo delle esportazioni, è passato ad un decremento di circa il 12 per cento. Esprime pertanto forte preoccupazione per tali dati, che indicano la progressiva difficoltà del comparto nazionale nel mantenere un adeguato livello di esportazioni.

Nel ricordare inoltre la rilevanza del ruolo di coesione economico-sociale svolta dall'indotto nel settore ortofrutticolo sottolinea che, a fronte della rilevante frammentazione produttiva, si pone, a suo avviso, l'ineludibile esigenza di adottare misure che consentano una profonda riorganizzazione del sistema dell'offerta, stante la progressiva concentrazione della domanda e della distribuzione, tuttora in atto.

Rileva pertanto come, anche nel comparto primario, si evidenzino problemi di competitività, ai quali si aggiungono difficoltà del tutto peculiari, quali la scarsa trasparenza nei rapporti di filiera, la necessità di aggiornare la disciplina delle Organizzazioni Comuni di Mercato e di potenziare le risorse a favore del Fondo di solidarietà nazionale. Esprime inoltre perplessità in ordine alla precisazione in ordine al regime di sospensione dei versamenti, per il quale è stato previsto un differimento del termine all'anno in corso; a suo avviso, occorrono misure per rilanciare i consumi e per ovviare alla forte sperequazione dei prezzi, per dare vita ad un efficace e condiviso Piano ortofrutticolo nazionale.

Nel lamentare poi il mancato riferimento alla situazione dei lavoratori dipendenti delle imprese colpite da crisi, preannuncia sin d'ora la presentazione di emendamenti al decreto-legge in esame presso la Commissione affari costituzionali.

Il senatore BASILE (*Misto*), nel dichiarare di condividere le considerazioni della senatrice De Petris, ritiene che lo stanziamento previsto per gli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame risulti insufficiente rispetto alle importanti ed onerose finalità prefissate. Al riguardo, domanda alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine all'esistenza o meno di un preciso piano di distribuzione di tali somme, ed in particolare al ruolo che in tale ambito dovrà rivestire l'AGEA.

Ritiene inoltre di condividere la necessità di prevedere un maggior collegamento con il Piano ortofrutticolo nazionale.

Il senatore VICINI (*DS-U*) ritiene che l'emanazione di un ennesimo provvedimento di natura emergenziale, unitamente all'aggravarsi delle situazioni di difficoltà per il comparto primario in generale dimostri la man-

canza di precise strategie di riordino strutturale e di adeguate politiche di filiera da parte del Governo.

Nel richiamare le posizioni espresse in numerose occasioni dai rappresentanti delle associazioni di categoria dei produttori agricoli, lamenta, in accordo con quanto già rilevato dal senatore Basile, l'insufficienza delle somme stanziare.

Si sofferma quindi sulla situazione di grave difficoltà che sta investendo non solo il settore ortofrutticolo ma anche di prodotti di rilevanza strategica quali il prosciutto di Parma, il parmigiano reggiano ed il formaggio grana, auspicando l'adozione di idonee iniziative al riguardo.

Il senatore PIATTI (*DS-U*) sottolinea la necessità di tener conto delle recenti audizioni informali svolte in proposito dalla Commissione, nelle quali è emersa da parte delle organizzazioni professionali agricole la necessità non solo di adottare provvedimenti contingenti a favore delle imprese, ma anche di carattere strutturale e duraturo. Fa inoltre osservare che non era mai accaduto prima di ricorrere in modo così rilevante al Fondo di solidarietà, il che, pur essendo a suo avviso una scelta comprensibile, costituisce tuttavia un'ulteriore dimostrazione della mancanza di una specifica pianificazione per risolvere i problemi del settore.

Si sofferma quindi sulle problematiche relative alla progressiva perdita di competitività della produzione nazionale, per il cui recupero ritiene ampiamente insufficienti le misure previste nell'attuale manovra di bilancio.

Sottolinea inoltre la necessità di risolvere prontamente il problema della sospensione dei contributi INPS in agricoltura, nonché di aumentare le disponibilità per il Fondo di solidarietà nazionale, pur tenendo conto dell'attuale situazione di difficoltà per i conti pubblici.

Domanda infine chiarimenti al Rappresentante del Governo in ordine al rapporto fra le misure previste nel provvedimento in esame ed il piano ortofrutticolo nazionale, che ritiene l'unico strumento in grado di collocare l'insieme di misure contingenti in una prospettiva ed una pianificazione più organiche.

Il senatore AGONI (*LP*), pur condividendo le considerazioni svolte circa il carattere emergenziale delle misure illustrate dal relatore, fa tuttavia osservare che un adeguato piano di riforme strutturali non può essere attuato finché continuerà a sussistere l'attuale congiuntura economica, ed i conseguenti vincoli di bilancio, poiché una fase nella quale si registra una crescita limitata comporta un'inevitabile scarsità di risorse da destinare a politiche di riforma.

Si sofferma quindi sull'attuale momento di crisi che sta investendo numerosi settori produttivi del comparto primario, esprimendo preoccupazione per il progressivo calo delle esportazioni dei prodotti italiani. A suo avviso, l'unica strada percorribile presuppone un'accurata opera di liberalizzazione e di semplificazione, nella quale le aggregazioni tra compo-

menti, anche differenti, della filiera debbono essere favorite, ma non imposte.

Ritiene inoltre necessario tutelare maggiormente la produzione nazionale, sia pur compatibilmente con l'attuale processo di liberalizzazione progressiva dei traffici che l'età della globalizzazione comporta: pur non potendosi certamente adottare restrizioni o dazi di carattere protezionistico, occorrerebbe valutare approfonditamente la necessità che fondamentali misure di civiltà e di progresso giuridico e sociale come il sistema di tutela del lavoro non finiscano per determinare un svantaggio competitivo per le produzioni italiane.

Occorrerebbe inoltre prevedere idonee misure per contrastare il fenomeno della crescita esponenziale dei prezzi alla distribuzione, nonché del progressivo ed ingiustificato calo dei prezzi alla produzione. Al riguardo, fa presente che il prezzo di remunerazione del latte alla produzione, nel corso degli ultimi quindici anni, risulta non solo essere rimasto stabile, ma addirittura in calo.

Il senatore RUVOLO (*UDC*), espresso preliminarmente apprezzamento per l'attenzione dimostrata dal Governo per il grave stato di crisi in cui versa il settore ortofrutticolo, richiama l'attenzione sulla necessità di adottare rapidamente misure efficaci per contrastare il fenomeno del calo dei prezzi alla produzione e degli eccessivi rialzi che si determinano nelle fasi di trasformazione e distribuzione. In particolare, rileva infatti, sulla base della sua personale esperienza di produttore agrumicolo, che prodotti come le arance sono raccolti e venduti a circa 40 centesimi il chilo, e successivamente venduti al dettaglio per importi superiori ai 2 euro. Tale esempio, prosegue l'oratore, potrebbe essere formulato anche per altre tipologie di prodotti, come ad esempio l'olio d'oliva, e vale ad esemplificare un problema ormai generalizzato e di estrema gravità: il progressivo calo dei prezzi alla produzione sta rendendo sempre meno conveniente lo svolgimento dell'attività di produzione, con grave nocimento per l'economia nazionale, sempre più costretta a fare ricorso alle esportazioni, mentre occorrerebbero, a suo avviso, misure di controllo rigido e capillare per arginare il fenomeno della divaricazione dei prezzi nell'arco della catena produttiva.

Il presidente RONCONI, in considerazione del concomitante inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già fissata per domani alle ore 14,30.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE PER DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per la programmazione dei

lavori oggi, al termine della seduta odierna non avrà più luogo. Informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è nuovamente convocato domani, martedì 14 dicembre, al termine della seduta plenaria delle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2004

213^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» (n. 429)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il decreto in titolo, attuativo della legge n. 4 del 2004 recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; tale legge prevede, oltre all'emanazione del regolamento in esame, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l'emanazione di un successivo decreto ministeriale, con il quale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie stabilisce linee guida e metodologie tecniche, nel rispetto dei criteri e principi indicati dall'anzidetto regolamento. Riferisce sul contenuto che il regolamento in esame deve avere a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 6, comma 2 – da quello richiamato – della legge n. 4 del 2004, e segnala che l'articolo 2, comma 2, demanda al decreto ministeriale di cui si è detto la definizione di «specifiche regole tecniche che disciplinano l'accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici informativi di

cui all'articolo 5 della legge n. 4 del 2004». A tale riguardo riterrebbe utile invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di una riformulazione di tale disposizione, nel senso di chiarire che anche agli strumenti didattici e formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 4 del 2004 si applica il regolamento in esame e che al decreto del Ministro è demandata la determinazione di ulteriori specifiche regole tecniche. Si sofferma quindi sull'articolo 3, comma 5, lettere *b*) e *c*) dello schema di decreto, rilevando come sia opportuna una loro riformulazione con la quale vengano individuati, come richiesto dall'articolo 6, comma 2, lettera *b*) della citata legge n. 4 del 2004, i criteri in applicazione dei quali il decreto del ministro determinerà le somme e gli importi ivi previsti. Propone, infine, che la Commissione si esprima in senso non ostativo con i rilievi testé formulati.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003 e successive modificazioni in materia di diritto societario, nonché del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 recante modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (n. 421)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore SCARABOSIO (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale sono dettate disposizioni correttive integrative ai decreti legislativi con i quali il Governo aveva esercitato la delega conferitagli dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366 in materia di riforma della disciplina delle società cooperative. Dopo essersi soffermato sul contenuto del provvedimento in titolo ed avere richiamato il disposto dell'articolo 5, comma 3 della citata legge n. 366, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3233) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (*AN*) dà conto degli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo; rilevando che si tratta di proposte riconducibili alla materia «sistema tributario dello Stato», di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *e*) della Costituzione, nonché a principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario dello Stato propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE»(n. 427)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, le cui disposizioni, pur riguardando gli alimenti e i mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, concernono gli aspetti sanzionatori in tema di tracciabilità ed etichettatura di tali prodotti. Rilevato che le disposizioni in questione sono a suo avviso riconducibili a principi fondamentali in materia di tutela della salute e alimentazione, alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché principalmente alla materia «ordinamento penale», ugualmente di competenza legislativa esclusiva dello Stato, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostantivo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 15,20.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2004

19^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 6^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali» (n. 436): osservazioni favorevoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 14 dicembre 2004, ore 15

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Francesco Carella, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Cosenza.

AFFARI ASSEGNATI

1. Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Napoli.
 2. Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in due conflitti di attribuzione sollevati dalla Corte di appello di Genova e dal Tribunale di Milano.
-

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 14 dicembre 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro degli affari esteri sulle linee programmatiche del suo dicastero.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(6^a - Finanze e tesoro)

Martedì 14 dicembre 2004, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003 e successive modificazioni in materia di diritto societario, nonché del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (n. 421).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 14 dicembre 2004, ore 14 e 21,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione» (n. 414).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (3232).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

VI. Esame dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 14 dicembre 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 432).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» (n. 429).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 14 dicembre 2004, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 430).
- Piano industriale 2005-2008 di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. (n. 434).
- Proposta di nomina del Presidente del Registro Italiano Dighe (n. 122).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di *addendum* n. 3 al contratto di programma stipulato con Ferrovie dello Stato S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 424).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» (n. 429).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 14 dicembre 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali» (n. 433).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (3232).

II. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n. 1830/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE» (n. 427).

III. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (n. 431).
-

INDUSTRIA (10^a)

Martedì 14 dicembre 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione (2717) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole (1840).
- e della petizione n. 272 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il «Codice dei diritti di proprietà industriale» (n. 423).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle ulteriori risorse, per l'anno finanziario 2004, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 435).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 14 dicembre 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2003/15/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici» (n. 415).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia: audizioni di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 14 dicembre 2004, ore 14,45

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (n. 431)

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità delle benzine e del combustibile *diesel*» (n. 428).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell'arcipelago di La Maddalena: audizione del Direttore del Centro interforze studi ed applicazioni militari (CISAM).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Martedì 14 dicembre 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari tipici nei piccoli comuni (A.S. 3207).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 14 dicembre 2004, ore 14

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali n. 8 della Regione Veneto e n. 2 della Regione Puglia fissate per il giorno 23 gennaio 2005.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

Seguito della discussione di proposte di modifica del Regolamento della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Martedì 14 dicembre 2004, ore 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati:

- Audizione del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, on. Maria Teresa Armosino.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione**

Martedì 14 dicembre 2004, ore 14,30

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa:

- Audizione del ministro dell'interno, onorevole Giuseppe Pisanu.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

Martedì 14 dicembre 2004, ore 21,25

Comunicazioni del Presidente.
